



Circolare periodica fiscale

CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO 2025

*Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo.
Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di maggio 2025.*



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
PEC AMMINISTRATORI DI SOCIETA'.....	5
RIMBORSI SEPSE PROFESSIONISTI.....	7
CONTRIBUTI ENASARCO	8
CHIARMIMENTI PER POLIZZE CATASTROFALI	9
CONTRIBUTI PER TRANSAZIONE DIGITALE O ECOLOGICA.....	11
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2025	12



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

NOTIZIE IN SINTESI

CEDOLARE SECCA NEGATA PER L'INQUILINO IMPRESA

- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana ha confermato che sono escluse dal regime della cedolare secca le locazioni effettuate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se gli immobili locati sono utilizzati dal locatario per esigenze abitative dei collaboratori o dipendenti.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE PER FRANCHIGIA IVA TRANSFRONTALIERA

- Sono stati approvati il modello e le relative istruzioni per la compilazione della comunicazione prevista dall'art. 70-unicies D.P.R. 633/1972 (provvedimento Agenzia Entrate n. 155649/2025), in seguito all'estensione della possibilità per le piccole imprese di operare in esonero dall'Iva in tutti i Paesi dell'Unione Europea dal 1.01.2025, entro una soglia di € 100.000.
- La comunicazione trimestrale del fatturato realizzato nell'area UE deve essere presentata, anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, esclusivamente in forma telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile (anche se cade di domenica o in giorni festivi). Nel caso di superamento della soglia di € 100.000, la comunicazione deve indicare la data in cui è stata superata e deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi da tale data.

RIMBORSO CREDITO IVA 1° TRIMESTRE 2025

- Entro il 30.04.2025 i contribuenti che vantano un credito Iva maturato nel 1° trimestre 2025 e che soddisfano i presupposti di legge possono presentare all'Agenzia delle Entrate la richiesta di rimborso/compensazione, trasmettendo in via telematica il modello TR nell'ultima versione recentemente aggiornata dall'Agenzia.
- Il termine è tassativo, fatta salva la possibilità di modificare, integrare o rettificare la richiesta.
- Il credito rimborsabile o compensabile è rappresentato esclusivamente dall'eccedenza d'imposta detraibile maturata nel trimestre di riferimento; non si deve tenere conto, dunque, dell'eventuale credito riportato da periodi precedenti.

ISA E NUOVI CODICI ATECO 2025

- Il decreto del viceministro dell'Economia 31.03.2025, che approva gli ISA applicabili all'annualità 2024, considera i nuovi codici Ateco 2025.
- L'elenco degli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2024 e delle relative attività economiche classificate secondo i nuovi codici Ateco 2025 sono già presenti e riepilogati nella Tabella 1 allegata alle istruzioni "Parte generale" del modello Isa 2025 (relativo all'anno d'imposta 2024).
- Ai fini operativi ciò significa che, per l'individuazione dell'Isa applicabile al periodo d'imposta 2024, gli operatori dovranno assicurarsi di aver già abbinato il nuovo codice attività al contribuente al fine di scegliere correttamente il modello.

MODELLI ISA PER SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

- Per i modelli Isa 2025, periodo d'imposta 2024, sarà avviata la prima fase sperimentale di compilazione della parte relativa ai redditi d'impresa per società tra professionisti. In particolare, si tratta delle attività di studi di ingegneria, studi legali, servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, studi di architettura e servizi veterinari.
- Le società tra professionisti, nonostante siano ancora interessate dalla specifica causa di esclusione (che deve comunque essere indicata), dovranno compilare il modello Isa (nuovo quadro F), allegandolo alla dichiarazione dei redditi 2025.

ISCRIZIONE VIES E GARANZIA PER SOGGETTI EXTRA-UE

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato gli schemi della fideiussione e del deposito cauzionale in titoli di Stato che le imprese non stabilite in uno Stato membro dell'Ue o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, operanti ai fini dell'Iva nel territorio nazionale mediante un rappresentante fiscale, sono tenute a prestare per ottenere (o mantenere) l'iscrizione alla banca dati VIES. L'adempimento deve essere assolto anteriormente alla richiesta di inserimento nella banca dati o in sede di



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com




dichiarazione di inizio attività; i soggetti già iscritti al VIES alla data del 14.04.2025 devono provvedere entro 60 giorni da tale data, pena l'avvio della procedura di esclusione d'ufficio.



- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea ed è entrata in vigore la direttiva UE 2025/794, che modifica il calendario degli obblighi dettati dalle direttive sui rendiconti di sostenibilità e sul dovere di diligenza.
- Per quanto riguarda i rendiconti sostenibilità, è stato fissato un rinvio di 2 anni per le società che sarebbero state obbligate dal 1.01.2025 e dal 1.01.2026. Per l'obbligo di diligenza, invece, è stato concesso un anno in più. Di conseguenza, sono vincolate alla rendicontazione ESG le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di dipendenti occupato di oltre 500 e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, di oltre 500 dipendenti.
- Conseguentemente, potrebbe emergere una più ampia diffusione della rendicontazione volontaria, con maggiore coinvolgimento del commercialista. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha diffuso un documento dal titolo: «ESRS VSME. Rendicontazione di sostenibilità volontaria per Pmi e microimprese».



- Il Cndcec ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall'organo di controllo collegiale degli enti del Terzo settore in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024. Il nuovo modello è allineato alle norme di comportamento.



- L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di estrazione gratuita delle mappe catastali, possibile su tutto il territorio nazionale a eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.



- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 91/2025, ha chiarito che il regime di cedolare secca si applica anche al contributo pubblico ottenuto per compensare la riduzione del canone di locazione. Infatti, il contributo erogato dal Comune costituisce reddito della stessa categoria e deve essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante dagli immobili locali. Se si decide di esercitare l'opzione per la cedolare secca, questa si estende anche al contributo.



- La Cassazione ha affermato che il Fisco può impiegare nell'accertamento a carico del contribuente prove acquisite in modo illegittimo: l'inutilizzabilità, infatti, vale soltanto nel procedimento penale in base all'art. 191 c.p.p., mentre nell'ordinamento tributario manca un divieto specifico. Dunque, non ogni irrivalenza nell'acquisizione implica che gli elementi siano inutilizzabili, a meno che non sia lesa un diritto di rango costituzionale, categoria nella quale non rientra, tuttavia, l'interesse all'osservanza delle convenzioni internazionali. L'amministrazione finanziaria può quindi avvalersi dei documenti acquisiti in sede penale dall'estero grazie alla rogatoria con "clausola di specialità", che tuttavia impedisce l'utilizzo in altri procedimenti penali e non nei giudizi civili.



- La Cassazione ha affermato che l'assicurazione non copre il professionista nella responsabilità verso il cliente se, quando l'assicurato stipula la polizza, sa di avere tenuto un comportamento che può aver danneggiato l'assistito: l'evento assicurato, infatti, si è già verificato nel momento in cui risulta concluso il contratto con la compagnia; quest'ultima, dunque, ottiene la restituzione di quanto versato al cliente danneggiato dal professionista.



STUDIO
ASSOCIATO
E ADDEBITO
COSTI AI
COLLABORATORI

- La Cassazione ha affermato che, nell'ambito di uno studio associato, non deve essere addebitata una quota delle spese generali di studio ai collaboratori o ai giovani laureati che fatturano le proprie competenze ai titolari dello studio, poiché si tratta di una struttura che è di altri e i cui costi devono essere supportati esclusivamente da altri; conseguentemente, sono dedotti esclusivamente da altri e manca un rapporto paritetico di colleganza tra i professionisti.

SANZIONI
ESCLUSE PER
NORME DUBBIE

- La Cassazione ha affermato che anche l'emanazione di norme di interpretazione autentica o puramente esplicative di disposizioni di legge preesistenti comporta l'annullamento delle sanzioni fiscali. L'incertezza normativa che si determina nel periodo precedente all'adozione della norma interpretativa giustifica le violazioni commesse e dà luogo alla disapplicazione delle penalità irrogate dall'Amministrazione Finanziaria.

PEC AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

L'art. 261, c. 860 L. 207/2024 ha introdotto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Con D.M. 12.03.2025 il Ministero delle Imprese ha fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative. Si segnala, tuttavia, che alcune CCIAA, diversamente da quanto previsto dal Ministero delle Imprese, pur confermando l'ambito di applicazione dell'obbligo in esame, sembrano prevedere che, nella prima fase di applicazione: a) la PEC dell'amministratore possa coincidere con quella della società; b) per le società già costituite all'1.01.2025, la PEC dell'amministratore debba essere comunicata in caso di presentazione della domanda di iscrizione di modifiche del contratto sociale dalle quali deriva la nomina o rinnovo della carica di un amministratore. In attesa di ulteriori chiarimenti è, pertanto, consigliabile consultare il Registro Imprese di competenza, per avere informazioni più precise a cui attenersi.

AMMISSIBILITÀ
DELL'INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA

- Nel silenzio delle norme, il Mimit ritiene in linea di principio non rifiutabile l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa. L'ipotesi, che potrebbe risultare auspicabile in un'ottica di semplificazione e riduzione dell'onere in occasione del primo adempimento dell'obbligo stabilito dalla disposizione in esame, come novellata, parrebbe peraltro foriera di possibili complicazioni.
- La percorribilità di una simile soluzione risulta però impedita dalla Direttiva Misp 22.05.2015, ove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese sia «nella titolarità esclusiva della medesima», dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l'iscrizione stessa.

Pertanto, le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, il medesimo domicilio digitale dell'impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle indicazioni del Misp entro il termine del 30.06.2025.

Incarico di
amministratore
in più imprese

- Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero - a propria scelta - dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

	<ul style="list-style-type: none"> • Non si rilevano sotto questo aspetto ragioni atte a fondare una preclusione o un giudizio di inopportunità, sia sotto il profilo testuale sia sotto quello della ratio sottesa alla norma.
<p>PRIMA COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA INFORMAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le imprese costituite dopo il 1.01.2025 o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1.01.2025, il termine entro il quale l'impresa è tenuta alla prima comunicazione degli indirizzi Pec dei propri amministratori è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese. • Per le imprese costituite antecedentemente al 1.01.2025, il termine entro cui effettuare l'adempimento è il 30.06.2025. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30.06.2025.</p> </div>
<p>DIRITTI DI SEGRETERIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 16, c. 6, ultimo periodo D.L. 185/2008, l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. • Tale disposizione è testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa. • Secondo il Mise un'interpretazione estensiva della norma è resa necessaria dall'irragionevolezza di una diversa soluzione, che pare doversi addebitare al mancato compiuto coordinamento del recente intervento del legislatore con il contesto normativo in cui la novella è inserita, e a fronte della quale verrebbero contraddittoriamente escluse dagli oneri economici l'iscrizione e la variazione dell'indirizzo Pec dell'impresa, ma non le medesime operazioni relative agli indirizzi di posta elettronica certificata degli amministratori. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanto, l'esenzione prevista dall'art. 16, c. 6 D.L. 185/2008 opera anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di comunicazione introdotto dall'art. 1, c. 860 L. 207/2024. • La comunicazione o la variazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore presentata in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell'amministratore medesimo) al Registro delle Imprese resterebbe invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria. </div>
<p>OMESSA COMUNICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'omessa comunicazione dell'indirizzo Pec degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa. • A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la CCIAA ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
<p>SANZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sotto il profilo sanzionatorio, la novella non introduce alcuna nuova previsione, né possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d'estensione o di analogia, le disposizioni di cui all'art. 16, cc. 6-bis e 6-ter D.L. 185/2008. • Residua l'applicabilità dell'ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032 «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società



o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese», salva la riduzione dell'importo della sanzione a 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

RIMBORSI SEPSE PROFESSIONISTI

I rimborsi delle spese sostenute dai professionisti per l'esecuzione di un incarico sono indicati in fattura. A decorrere dal 1.01.2025 le somme rimborsate analiticamente formano sempre base imponibile per il calcolo dell'Iva, ma non sono assoggettate a ritenuta d'acconto (in quanto non tassate) e non sono deducibili in capo al professionista.

Tali valori rimangono assoggettati al contributo integrativo della Cassa professionale o della gestione separata.

SOMME RIMBORSATE ANALITICAMENTE DAL COMMITTENTE

- Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.
- Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
- Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
 - a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
 - b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
 - c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.
- Le spese di cui alle lett. b) e c) non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto per i committenti assoggettati a procedure previste dal codice della crisi o nel caso di mancato pagamento entro un anno, se di importo complessivo del compenso non superiore a € 2.500.
- Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

- Ai fini Iva, la base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

SOMME ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMMITTENTE

- Rimane invariata la regola ai sensi della quale il rimborso delle somme anticipate in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate:
 - non costituisce reddito;
 - non concorre a formare la base imponibile Iva.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

RIVALSE PREVIDENZIALI

- I professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps lavoratori autonomi hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4% dei compensi lordi.
- Tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso [ai sensi del nuovo art. 54, c. 2, lett. a), Tuir] ma - facendo parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 D.P.R. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'Iva, a norma dell'art. 13 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

CONTRIBUTI ENASARCO

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2025 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

ALIQUOTA 2025	Il contributo Enasarco è pari al 17%	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).		
AGENTE PLURI-MANDATARIO	Massimale provvigionale	€ 30.057,00 per ciascun preponente.		
	Massimale contributivo	€ 5.109,69 per ciascun preponente.	Di cui € 2.554,845 a carico dell'agente.	
	Minimale contributivo ¹	€ 507,00 per ciascun preponente.	€ 126,75 per ogni trimestre.	
AGENTE MONO-MANDATARIO	Massimale provvigionale	€ 45.085,00.		
	Massimale contributivo	€ 7.664,45.	Di cui € 3.832,225 a carico dell'agente.	
	Minimale contributivo ¹	€ 1.011,00.	€ 252,75 per ogni trimestre.	
AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.			
	Aliquote a carico del mandante	4,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 3,00% carico ditta. • 1,00% carico agente. 	Fino a € 13.000.000.
		2,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 1,50% carico ditta. • 0,50% carico agente. 	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.
		1,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75% carico ditta. • 0,25% carico agente. 	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.
		0,50%	<ul style="list-style-type: none"> • 0,30% carico ditta. • 0,20% carico agente. 	Oltre € 26.000.000.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

AGENTI
COSTITUITI
IN FORMA
INDIVIDUALE
O SOCIETÀ
DI PERSONE

- Il contributo è calcolato, su tutte le somme maturate, nella misura del 17% (anche se non pagate).
- È l'azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e mandante.
- Il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente nel momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi.
- Il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell'anno, anche se in misura minima.
- Nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o finisca nel corso dell'anno, l'importo del minimale è suddiviso in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno preso a riferimento.
- Non deve essere versato alcun contributo minimo nel caso in cui, nel corso dell'anno, il rapporto sia stato improduttivo.
- Il versamento avviene solo con modalità online, previa compilazione di una distinta.
- I contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all'agente, anche se non ancora pagate.

Il riferimento trimestrale deve essere considerato secondo il principio della competenza, ossia il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni, e non per cassa, poiché non rileva il momento del pagamento.

AGENTI
COSTITUITI
IN FORMA DI S.P.A.
O S.R.L.

- Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell'agente.
- Non vi è un minimale o un massimale, in quanto il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell'effettivo pagamento delle provvigioni.

Nota¹

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

CHIARMIMENTI PER POLIZZE CATASTROFALI

Il D.L. 39/2025 ha differito i termini previsti per la stipula delle "polizze catastrofali", originariamente fissato al 31.03.2025. Nello specifico, sono stati individuate scadenze differenziate parametrare ai limiti dimensionali, rispettivamente al 1.10.2025 e al 31.12.2025 per le medie imprese e per le piccole e microimprese. Sebbene confermato il termine del 31.03.2025 per le grandi imprese, il decreto prevede l'assenza di sanzioni qualora si provveda, entro i successivi 90 giorni, alla stipula della polizza. Sono giunte anche importanti precisazioni ministeriali su alcuni aspetti della disciplina che apparivano dubbi o, comunque, oggetto di interpretazioni difformi.

TERMINI

- 31.03.2025: grandi imprese (senza applicazione di sanzioni se la stipula avviene entro i successivi 90 giorni).
- 1.10.2025: medie imprese.
- 31.12.2025: piccole e microimprese.

BENI IN AFFITTO
O IN LEASING

- Con norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis, c. 2 D.L. 19.10.2024, n. 155 il Mimit ha precisato che oggetto della copertura assicurativa, per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, sono i beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, esclusi quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
- L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nel citato articolo, anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

BENI GRAVATI DA ABUSO EDILIZIO	I beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all'obbligo assicurativo, poiché l'art. 1, c. 2 D.M. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".
IMMOBILI IN COSTRUZIONE	I beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, poiché iscritti all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 5) c.c., mentre l'art. 1, c. 1, lett. b) D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni ex art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.
POLIZZE COLLETTIVE	L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive.
IMPRESSE OBBLIGATE ALLA STIPULA DELLE POLIZZE	<ul style="list-style-type: none"> • Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.), hanno l'obbligo di stipulare la polizza catastrofale. • Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'art. 2135 c.c. (imprese agricole).
ADEGUAMENTO POLIZZE	L'art. 11, c. 2 D.M. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse".
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Lo studio legale in cui è esercitata l'attività professionale non è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, poiché tale obbligo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese. • L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
ATTIVITÀ ESERCITATA PRESSO L'ABITAZIONE	L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, poiché tale immobile ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.
ASSENZA BENI EX ART. 2424, C. 1, NN. 1, 2, 3 C.C.	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo assicurativo non sussiste per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. • Non rileva, al riguardo, il fatto che l'impresa sia tenuta all'iscrizione nel Registro delle Imprese, poiché è determinante la proprietà o l'impiego per la propria attività alcuno dei beni di cui sopra.
VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.	L'art. 1, c. 1, lett. b), n. 4) D.M. 30.01.2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa i veicoli iscritti al P.R.A.
INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • La disciplina recata dall'art. 1, c. 102 L. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo. • L'art. 1, c. 102 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato



adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure, coerentemente con le tempistiche recate dall'art.1 D.L. 31.03.2024, n. 39.

- Per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Mimit è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'art. 1 D.L. 31.03.2024, n. 39.
- La valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata e, quindi, non è retroattiva (in relazione contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025).

CONTRIBUTI PER TRANSAZIONE DIGITALE O ECOLOGICA

Simest ha introdotto una novità all'interno della circolare n. 4/394/2023 "Transizione Digitale o Ecologica". L'obiettivo è rafforzare la competitività internazionale delle imprese sostenendo la transizione digitale e la transizione ecologica, nonché il rafforzamento patrimoniale, attraverso l'estensione della misura anche verso le imprese esportatrici energivore o che hanno intrapreso percorsi certificati di efficientamento energetico con nuove spese ammissibili e condizioni dedicate.

BENEFICIARI	Imprese	PMI con sede in Italia, iscritta e attiva nel Registro delle Imprese, con almeno 2 bilanci depositati.
	Fatturato	<ul style="list-style-type: none"> • L'impresa deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - avere un fatturato export pari ad almeno il 10% dell'ultimo bilancio; - avere un fatturato export pari ad almeno il 3% nell'ultimo bilancio e almeno il 10% del proprio fatturato totale realizzato verso una o più imprese clienti esportatrici; - impresa Energivora o che ha intrapreso un percorso di efficientamento energetico con un fatturato all'export pari ad almeno il 3% dell'ultimo bilancio.
REQUISITI	Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • L'impresa richiedente deve destinare: <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 50% dell'importo deliberato a investimenti digitali e/o ecologici; - la restante parte, fino al 50%, può essere destinata a ulteriori investimenti volti al rafforzamento patrimoniale e ai finanziamenti, fino a un massimo di € 600.000, finalizzati agli incrementi di capitale sociale delle controllate dell'impresa.
	Quota di ulteriori investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • La quota destinata a ulteriori investimenti è elevata fino a: <ul style="list-style-type: none"> - 70% dell'importo deliberato a condizione che l'impresa fornisca evidenza, di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ un incremento dei costi energetici pari ad almeno il 100% e ▪ un fatturato export pari ad almeno il 20%;



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

- 80% dell'importo deliberato per le imprese con interessi nei Balcani occidentali;
- 90% dell'importo deliberato per:
 - le imprese con unità locali o sedi operative localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023 e dal 2.11.2023;
 - le imprese energivore o le imprese che hanno intrapreso un percorso di efficientamento energetico, che potranno destinare tale importo, fino a un massimo di € 800.000.

SCADENZA

Le domande possono essere presentate a partire dal 25.03.2025.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Giovedì 15 maggio	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 maggio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

		Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 5ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
	Mod. 770 semplificato	Versamento - Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2025 mediante il modello F24.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.	
	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.	
Venerdì 16 maggio (segue)	Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2024/2025.
	Imposta sui servizi digitali (web tax)	Versamento - Termine di versamento dell'imposta riferita al 2024.
Martedì 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2025.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Domenica ¹ 25 maggio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.



Venerdì 30 maggio	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 30.04.2025, e degli allegati nel Registro Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.
	Credito d'imposta Zes Unica	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1.01.2025 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15.11.2025 per gli operatori economici interessati al credito d'imposta Zes Unica e Zes Unica per il settore agricolo.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bando Isi 2024	Domanda - Termine per compilare e registrare la domanda di partecipazione al bando Isi 2024.
Sabato ¹ 31 maggio	Imposte dirette	Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2024 al 30.11.2024 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Imposta di bollo	Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2025.
	Ravvedimento speciale	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).
	Estromissione beni imprese individuali	Versamento - Termine di pagamento della 3ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
		Imposta sostitutiva - Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i beni sono posseduti al 31.10.2024; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Libro unico del lavoro	Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.	
Fasi	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Tasse automobilistiche	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2025 per i dirigenti in servizio.	
	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2025 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).	
	Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2025.	



Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com